

Dispositivo pubblicato in udienza con contestuale motivazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
2° Sezione Lavoro

nella persona del giudice Alessandro NUNZIATA, all' udienza del 20-10-2011 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in 1° grado iscritta al n.2674-10 RGAC, vertente

TRA

Melograni Paola, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Gabrielli ed Arianna Scorretti

ricorrente

E

Ministero dell' Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pt, ed Agenzia delle Dogane di Roma, in persona del legale rappresentate pt, rappresentati e difesi dall' Avvocatura Generale dello Stato

E

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pt, rappresentata e difesa dall' Avvocatura Generale dello Stato e, ai sensi dell' art.417 bis cpc, dai funzionari Marco Rossi e Giuseppe Ferrara

resistente

CONCLUSIONI

Come da ricorso introduttivo e comparse di risposta

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è infondata.

La parte ricorrente, funzionario dell' Agenzia delle Entrate, lamenta di avere subito, a fronte di assenza per malattia per 4 giorni dal 4 al 7 agosto 2008, la decurtazione di euro 112,37 della retribuzione ai sensi dell' art.71 DL n.112-08, convertito nella L.133-08. Deduce a tal fine l' illegittimità costituzionale della norma sotto vari profili.

[Handwritten signature]

L' art.71 stabilisce, ai fini che qui interessano, che: per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio, fermo restando il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita; i risparmi derivanti dall' applicazione della norma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio; tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. Precisa poi che tali disposizioni: non si applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative; costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

Ciò premesso, si evidenzia anzitutto che la regolamentazione delle fasce di reperibilità nulla ha a che fare con la domanda proposta di restituzione delle ritenute operate dalla pubblica amministrazione in occasione della assenza per malattia. L' eccezione di illegittimità costituzionale della norma sotto tale profilo è pertanto del tutto irrilevante.

Non sussiste violazione dell' art.77 Cost. in relazione alla dedotta insussistenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza.

Come si evince dal preambolo e dall' art.1 del DL n.112-08, sopra citato, il complessivo intervento legislativo è finalizzato, tra l' altro, alla promozione dello sviluppo economico ed alla competitività del Paese. In questa prospettiva il legislatore ha ritenuto di prendere misure necessarie e urgenti per attuare, a decorrere dalla seconda metà dell'esercizio finanziario in corso, un intervento organico diretto a conseguire: un crescita del tasso di incremento del PIL rispetto agli andamenti tendenziali per l'esercizio in corso e per il successivo triennio anche attraverso interventi volti a garantire condizioni di competitività; un obiettivo di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche che risulti pari al 2,5 per cento del PIL nel 2008 e, conseguentemente, al 2 per cento nel 2009, all'1 per cento nel 2010 e allo 0,1 per cento nel 2011 nonche' a mantenere il rapporto tra debito pubblico e PIL entro valori non



superiori al 103,9 per cento nel 2008, al 102,7 per cento nel 2009, al 100,4 per cento nel 2010 ed al 97,2 per cento nel 2011. Ne consegue che i requisiti di straordinaria necessità ed urgenza vanno individuati, nel più ampio contesto sopra delineato, nella esigenza di contenere il pesante onere per la finanza pubblica derivante dalle assenze di malattia dei pubblici dipendenti nella prospettiva di un più generale contenimento della spesa pubblica. Tale esigenza è espressamente indicata nella norma, che recita: "i risparmi derivanti dall' applicazione della norma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio".

Non sussiste violazione dell' art.3 della Costituzione in relazione alla dedotta sussistenza di disparità di trattamento tra lavoratori pubblici in dipendenza del comparto di appartenenza e tra lavoratori pubblici e lavoratori privati.

Il trattamento difforme operato dalla legge non è "a priori" configgente con il principio di uguaglianza, purchè vi sia un fattore oggettivo e ragionevole di diversità a fondamento della disciplina che lo prevede e tale fattore non coincida con quelli espressamente vietati dall' art.3 Cost. Attraverso il giudizio di ragionevolezza sono dunque ammissibili norme che prevedano discipline differenziate e-o settoriali.

Nel caso in esame, l' esclusione del personale appartenente comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative è chiaramente fondata sui notori, maggiori rischi per l' incolumità e per la morbilità ai quali detto personale è esposto in ragione della peculiarità dell' attività svolta. La differenziazione è pertanto del tutto ragionevole. In questo caso, infatti, l' esclusione, in caso di assenza per malattia, di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio graverebbe in maniera ben maggiore ed irrazionale su taluni dipendenti a fronte dell' alta pericolosità dei compiti assolti.

L' esclusione dei dipendenti privati dalla disciplina in esame è invece dovuta agli obiettivi di contenimento del pesante onere per la finanza pubblica derivante dalle assenze di malattia dei pubblici dipendenti. La differenziazione del trattamento è pertanto coerente con la dichiarata finalità della normativa, finalità che interessa il solo settore del pubblico impiego e non anche quello del lavoro privato.

La deduzione formulata dalla parte ricorrente in ordine alla violazione dei principi costituzionali dell' Unione Europea è del tutto generica, essendo limitata alla riproposizione in tale sede dei principi costituzionali di parità di trattamento e di non discriminazione. Vanno pertanto ribadite le considerazioni già



esposte in ordine alla ragionevolezza delle differenziazioni operate, non fondate su alcuno dei fattori di discriminazione espressamente previsti dalla Costituzione e dall' ordinamento comunitario.

In particolare, con riferimento alle norme comunitarie richiamate dalla parte ricorrente, si evidenzia che la norma non comporta discriminazione fondata sulla nazionalità del lavoratore (art.39) e non ostacola la libera circolazione dei lavoratori (art.40) né gli scambi tra giovani lavoratori (art.41) né il sostegno ed il completamento a livello comunitario dell' azione degli Stati membri nel settore della sicurezza e protezione sociale dei lavoratori; sostegno e completamento che non devono comunque compromettere la facoltà riconosciuta a detti Stati di definire i principi fondamentali del loro sistema di sicurezza sociale e che "non devono incidere sensibilmente sull' equilibrio finanziario dello stesso".

Non sussiste violazione degli art.32, 36 e 38 Cost, inerenti rispettivamente al diritto alla salute, al diritto ad una retribuzione adeguata ed al diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di malattia, per l' assorbente considerazione che resta fermo il trattamento economico fondamentale previsto dalla contrattazione collettiva, da presumere adeguato e sufficiente alle suddette esigenze (v. Cass.21274-10, Corte Cost.361-96).

Dalle considerazioni esposte consegue che la disciplina in esame non prevede in alcun modo una sanzione da irrogare a causa della malattia, bensì denota soltanto un intento di contenimento della spesa pubblica.

Consegue la manifesta infondatezza della eccezione di illegittimità costituzionale proposta in ricorso. La PA ha dunque correttamente e doverosamente applicato la normativa in esame.

Alla luce delle considerazioni esposte la domanda deve essere rigettata.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo anche in relazione alla complessità ed al valore della causa ed al numero delle parti assistite dalla Avvocatura dello Stato, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta la domanda;



condanna Melograni Paola a rimborsare alla parte resistente le spese processuali, che si liquidano complessivamente in euro 1.172,25, di cui euro 700 per onorario ed euro 342 per diritti.

Roma, 20-10-2011

Il Giudice

Oleandro Nuvola

IL CANCELLIERE C. V.
Paola Zammarino

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 20 OTT 2011

IL CANCELLIERE
[Signature]